

Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Pescarabruzzo

Approvato dal Comitato d'Indirizzo
nella seduta del 12 settembre 2022



Sommario

TITOLO I

PREMESSE.....3

1. Ambito di applicazione.....3

2. Principi generali.....3

TITOLO II

DESTINATARI E MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI4

3. Destinatari degli interventi4

4. Soggetti esclusi6

5. Azioni informative per l'accesso agli interventi6

TITOLO III

MODALITÀ OPERATIVE.....7

6. Progetti propri.....7

7. Progetti di terzi.....7

8. Impegni pluriennali9

9. Istruttoria9

10. Criteri per la valutazione delle richieste e principi di selezione10

11. Deliberazione12

12. Comunicazione delle decisioni della Fondazione.....12

13. Erogazione dei contributi13

14. Revoca dei contributi13

15. Monitoraggio e valutazione risultati13

TITOLO IV

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI14

16. Collaborazione.....14

17. Comitato di indirizzo14

18. Consiglio di Amministrazione15

19. Commissioni consultive per l'attività erogativa16

20. Responsabile della Procedura di erogazione contributi16

21. Struttura operativa16

TITOLO V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE17

22. Piano Programmatico Pluriennale17

23. Documento programmatico previsionale annuale17

TITOLO VI

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

E NORMA TRANSITORIA18

24. Pubblicità della documentazione istituzionale18

25. Norma transitoria18

TITOLO I

PREMESSE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Fondazione Pescarabruzzo, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri ed al Protocollo d'Intesa MEF/Acri del 22 aprile 2015.

2. Principi generali

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori rilevanti scelti periodicamente dal Comitato di indirizzo tra quelli indicati all'art. 2 dello Statuto, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
4. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o

- iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- c) la collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto;
 - d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
5. La Fondazione non eroga contributi per il sostegno dell'attività ordinaria dei richiedenti, ad eccezione di casi particolari che presentino caratteristiche di eccellenza e che saranno esaminate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate.
6. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Pescara e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'Acri o della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria Abruzzesi o sue evoluzioni.

TITOLO II

DESTINATARI E MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

3. Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono essere destinatari delle erogazioni:
 - a) i soggetti pubblici;
 - b) gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- c) le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - d) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - e) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.112;
 - f) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - g) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera b) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera g) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno tre anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
4. L'assenza di finalità lucrative deve essere sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
5. Possono essere accolte richieste da soggetti privi delle caratteristiche indicate nei commi precedenti, esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione.

4. Soggetti esclusi

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
 - c) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione, che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite;
 - d) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3;
 - e) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

5. Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
2. Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO III

MODALITÀ OPERATIVE

6. Progetti propri

1. La Fondazione può promuovere e realizzare “progetti propri”. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione e la struttura operativa della Fondazione possono collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che, per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati, sono in grado di supportare la stessa nel perseguimento degli obiettivi progettuali.
2. Per le iniziative proprie la Fondazione può predisporre documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.
3. La Fondazione, con il consenso degli interessati, può altresì qualificare come “propri” determinati progetti presentati da terzi.

7. Progetti di terzi

1. Nella definizione del Documento Programmatico Previsionale (di seguito anche DPP) il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti, assicurando ove possibile, una adeguata rotazione.
2. Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede della Fondazione, nonché sul suo sito Internet e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. La richiesta dovrà contenere almeno:
 - a) la presentazione del progetto o dell'iniziativa;
 - b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) la descrizione delle principali esperienze effettuate dal richiedente;
 - d) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per i destinatari dell'iniziativa;
 - e) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
 - f) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
 - g) le fonti di finanziamento ulteriori e le risorse proprie investite;
 - h) i tempi di realizzazione;
 - i) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
 - j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
 - k) la modalità per la citazione dell'intervento della Fondazione nel progetto;
 - l) l'impegno a trasmettere, su richiesta della Fondazione, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
 - m) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
4. Alle richieste devono essere allegati:
 - a) Statuto, atto costitutivo, documentazione che attesti l'assenza dello scopo di lucro;
 - b) ultimo bilancio consuntivo o rendiconto approvato;
 - c) eventuale documentazione autorizzativa necessaria per l'attuazione del progetto;
 - d) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nell'avviso pubblico

eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

8. Impegni pluriennali

1. La Fondazione privilegia le erogazioni in favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito.
2. Nell'ambito del DPP la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
3. L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

9. Istruttoria

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione.
3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
4. Le richieste presentate senza il rispetto dei requisiti di forma minimi previsti dal presente regolamento e/o dal bando vigente al momento dell'invio delle medesime vengono classificate inammissibili.
5. La Fondazione mantiene, per un periodo di tempo facoltativo, un archivio in forma sintetica delle richieste giudicate inammissibili.

6. Le richieste pervenute successivamente alla scadenza indicata nell'avviso pubblico saranno inserite in un apposito elenco che potrà essere sottoposto all'esame dei competenti organi.
7. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:
 - a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - b) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di intervento e nella realizzazione di iniziative o progetti analoghi;
 - c) della completezza delle informazioni fornite;
 - d) della capacità del progetto di perseguire i fini dell'erogazione;
 - e) della coerenza del progetto in relazione ai mezzi e agli obiettivi perseguiti;
 - f) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
 - g) dell'impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
 - h) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - i) della non sostitutività rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto;
 - j) dei precedenti rapporti intercorsi con la Fondazione.

10. Criteri per la valutazione delle richieste e principi di selezione

1. Nella valutazione delle iniziative, il Consiglio di Amministrazione definisce preliminarmente le linee guida da seguire per le scelte e le valutazioni riguardanti il finanziamento dei progetti, ispirandosi agli obiettivi da perseguire e alle priorità degli interventi individuati nei documenti di programmazione e nel rispetto dei Principi Generali di cui all'art. 2.
2. Al fine di acquisire un giudizio di natura tecnica sulla qualità di specifici progetti di terzi o iniziative proprie, si può fare ricorso alla consulenza di esperti esterni alla Fondazione, che assicurino terzietà e indipendenza rispetto ai progetti da valutare.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione effettuerà, in via preliminare, una specifica valutazione dei costi e benefici dell'utilizzo di questa procedura.

3. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili, esaminati preliminarmente dalla struttura operativa, vengono sottoposti alle valutazioni di merito delle Commissioni Istruttorie, laddove sia ritenuto utile, prima di essere vagliate dal Consiglio di Amministrazione. La valutazione di merito viene effettuata tenendo conto:

- a) della congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione.
- b) della capacità di lettura del bisogno e/o delle finalità cui il progetto intende fare fronte e/o intende perseguire e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- c) dell'intensità e l'urgenza del bisogno da soddisfare;
- d) della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- e) dei profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di per seguire i fini dell'erogazione;
- f) delle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.

4. Qualora sia ritenuto necessario, dopo l'esame da parte della Commissione, possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

5. Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, si privilegeranno, di norma, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia prove-

nienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

6. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

11. Deliberazione

1. Completata la procedura di valutazione, tenuto conto dei pareri espressi e delle proposte di erogazione formulate dalle Commissioni, laddove presenti, il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione del contributo per il progetto presentato a maggioranza assoluta dei presenti.

12. Comunicazione delle decisioni della Fondazione

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati o mediante specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni o tramite nota scritta inviata al domicilio del richiedente o posta elettronica.
2. Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l'erogazione è altresì allegato un modulo di accettazione dell'erogazione contenente le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo.
3. Il modulo di accettazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e rinviato alla Fondazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della Fondazione.
4. Qualora il richiedente non riceva alcuna comunicazione entro i termini indicati di volta in volta dalla Fondazione, la richiesta deve intendersi respinta.

13. Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto e della relazione conclusiva sulle attività svolte. La Fondazione si riserva, sulla base di comprovate esigenze, di erogare i finanziamenti per "stati di avanzamento lavori", sempre previa presentazione di relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
2. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
3. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

14. Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato che trascorso un anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
 - c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

15. Monitoraggio e valutazione risultati

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a cinquantamila euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

16. Collaborazione

1. Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

17. Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto (art. 17) e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Comitato di indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

3. Il Comitato di indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
4. A tale fine l'Organo di indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
 - a) approva il Piano Programmatico Pluriennale, individuando l'ambito temporale, di operatività, i settori di intervento e, per quanto possibile, le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - b) approva il Documento Programmatico Previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) verifica periodicamente i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione.

18. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Comitato di indirizzo.
2. Conformemente alle previsioni statutarie (art. 22) e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, ad eccezione di quelli espressamente riservati al Comitato di Indirizzo dalla legge e dallo Statuto. Ad esempio, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:
 - a) delibera sulla istituzione di Commissioni consultive o di studio,

temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata;

- b) sulla base del parere espresso dalle Commissioni all'uopo costituite o di una istruttoria del Responsabile della procedura di erogazione contributi o del personale della Fondazione, assume le relative deliberazioni.

19. Commissioni consultive per l'attività erogativa

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. k) dello Statuto le Commissioni Consultive per l'attività erogativa per la valutazione delle richieste di contributo, fermo restando che le decisioni in ordine alle erogazioni rimangono di sua competenza.

20. Responsabile della Procedura di erogazione contributi

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare con apposita delibera il Responsabile della Procedura di erogazione contributi, che;
 - a) cura e/o sovrintende la catalogazione delle richieste per settori di intervento riconducibili ai settori rilevanti individuati dall'art. 2 dello Statuto;
 - b) cura e/o sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

21. Struttura operativa

- 1. La struttura operativa, coordinata dal Responsabile della procedura, se nominato, provvede, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria dei progetti propri e di terzi, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione, trasparenza e non discriminazione.

TITOLO V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

22. Piano Programmatico Pluriennale

1. Il Piano Programmatico Pluriennale (di seguito anche PPP) di cui all'art. 4 dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento. Nel PPP sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri eventuali settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, può procedere, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
3. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il PPP può essere periodicamente sottoposto a verifica, laddove ritenuto necessario, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

23. Documento programmatico previsionale annuale

1. Il documento programmatico previsionale annuale (di seguito anche DPP), di cui all'art. 4 dello Statuto, contiene le linee operative di intervento che tengono conto degli indirizzi strategici e degli obiettivi fissati dal PPP, nonché l'indicazione degli impieghi realizzati di cui all'art. 7 D.Lgs. 153/99 in accordo all'art. 29 dello Statuto.
2. Il DPP viene approvato dal Comitato di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. In occasione della approvazione del DPP annuale, il Comitato di in-

- dirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del PPP e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del DPP, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bandi, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO VI

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

24. Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Piano programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Sul sito Internet della Fondazione sono altresì rese pubbliche le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti.

25. Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni pre-vigenti.

